

## **DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE**

Oggetto: L.R. 8 agosto 2022 n. 19 art. 29 comma 5 - Approvazione degli schemi di avviso di selezione per la formazione degli elenchi regionali degli idonei al conferimento degli incarichi di Direttore Amministrativo e di Direttore Sanitario degli Enti del SSR

### **LA GIUNTA REGIONALE**

VISTO il documento istruttorio riportato in calce alla presente deliberazione predisposto dal Settore Risorse umane e formazione dal quale si rileva la necessità di adottare il presente atto;

RITENUTO, per motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di deliberare in merito;

VISTO il parere favorevole di cui all'articolo 4, comma 5, della legge regionale 30 luglio 2021, n. 18, sotto il profilo della legittimità e della regolarità tecnica, del dirigente del Settore Risorse umane e formazione e la dichiarazione dello stesso che l'atto non necessita dell'attestazione di copertura finanziaria;

VISTA la proposta del direttore del Dipartimento Salute;

VISTO l'articolo 28 dello Statuto della Regione;

Con la votazione, resa in forma palese, riportata nell'allegato "Verbale di seduta"

### **DELIBERA**

- 1) di approvare, in applicazione dell'art. 29 comma 5 della L.R. n. 19/2022, gli schemi di avviso pubblico per la formazione degli elenchi regionali degli idonei al conferimento degli incarichi di Direttore Amministrativo e di Direttore Sanitario degli Enti del SSR, di cui agli Allegati A e B;
- 2) di stabilire che gli elenchi regionali di cui al punto 1 verranno aggiornati con cadenza biennale dalla pubblicazione sul sito istituzionale della Regione Marche;
- 3) di incaricare il dirigente della Settore Risorse Umane e Formazione di indire gli avvisi pubblici per la formazione degli elenchi regionali degli idonei al conferimento degli incarichi di Direttore Amministrativo e di Direttore Sanitario degli Enti del SSR e provvedere agli atti conseguenti e correlati.

**IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA**

**Francesco Maria Nocelli**

Documento informatico firmato digitalmente

**IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA**

**Francesco Acquaroli**

Documento informatico firmato digitalmente



## **DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE**

### **DOCUMENTO ISTRUTTORIO**

L' art. 3 comma 1 quinquies del d.lgs 502/1992 prevede che *“il direttore amministrativo e il direttore sanitario sono nominati dal direttore generale. Essi partecipano, unitamente al direttore generale, che ne ha la responsabilità, alla direzione dell'azienda, assumono diretta responsabilità delle funzioni attribuite alla loro competenza e concorrono, con la formulazione di proposte e di pareri, alla formazione delle decisioni della direzione generale”*.

Il successivo comma 7 del medesimo articolo dispone che *“il direttore sanitario è un medico che, all'atto del conferimento dell'incarico, non abbia compiuto il sessantacinquesimo anno di età e che abbia svolto per almeno cinque anni qualificata attività di direzione tecnico-sanitaria in enti o strutture sanitarie, pubbliche o private, di media o grande dimensione. Il direttore sanitario dirige i servizi sanitari ai fini organizzativi ed igienico-sanitari e fornisce parere obbligatorio al direttore generale sugli atti relativi alle materie di competenza. Il direttore amministrativo è un laureato in discipline giuridiche o economiche che, all'atto del conferimento dell'incarico, non abbia compiuto il sessantacinquesimo anno di età e che abbia svolto per almeno cinque anni una qualificata attività di direzione tecnica o amministrativa in enti o strutture sanitarie pubbliche o private di media o grande dimensione. Il direttore amministrativo dirige i servizi amministrativi dell'unità sanitaria locale (...)”*.

Ai sensi inoltre dell'art. 3 bis, comma 9, del predetto d.lgs. 502/1992 *“la regione può stabilire che il conferimento dell'incarico di direttore amministrativo sia subordinato, in analogia a quanto previsto per il direttore sanitario dall'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997, n. 484, alla frequenza del corso di formazione programmato per il conferimento dell'incarico di direttore generale o del corso di formazione manageriale di cui all'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997, n. 484, o di altro corso di formazione manageriale appositamente programmato”*.

Ai sensi dell'art. 1 del DPR n. 484/1997 *“l'incarico di direzione sanitaria aziendale è riservato ai medici di qualifica dirigenziale che abbiano svolto per almeno cinque anni attività di direzione tecnico-sanitaria in enti o strutture sanitarie, pubbliche o private, di media o grande dimensione e che abbiano conseguito l'attestato di formazione manageriale di cui all'articolo 7 previsto per l'area di sanità pubblica. Costituisce titolo preferenziale il possesso della specializzazione in una delle discipline dell'area di sanità pubblica.*

*Per gli effetti di cui al comma 1, la direzione tecnico-sanitaria in enti o strutture sanitarie deve aver comportato la diretta responsabilità delle risorse umane e strumentali affidate al dirigente. L'attività quinquennale di direzione tecnico-sanitaria per il conferimento dell'incarico di direzione sanitaria aziendale deve essere stata svolta nei sette anni precedenti il conferimento dell'incarico”*.

L'art. 3, comma 1, del d. Lgs. 4 agosto 2016, n. 171, tra l'altro, dispone che ***“il direttore generale (...) nomina il direttore amministrativo, il direttore sanitario (...) attingendo obbligatoriamente agli elenchi regionali di idonei, anche di altre regioni, appositamente costituiti, previo avviso pubblico e selezione per titoli e colloquio, effettuati da una commissione nominata dalla regione, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, e composta da esperti di qualificate istituzioni scientifiche indipendenti che non si trovino in situazioni di conflitto d'interessi, di comprovata professionalità e competenza nelle materie oggetto degli***



## **DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE**

*incarichi, di cui uno designato dalla regione. La commissione valuta i titoli formativi e professionali, scientifici e di carriera presentati dai candidati, secondo specifici criteri indicati nell'avviso pubblico, definiti, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con Accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, fermi restando i requisiti previsti per il direttore amministrativo e il direttore sanitario dall'articolo 3, comma 7, e dall'articolo 3-bis, comma 9, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni. L'elenco regionale è aggiornato con cadenza biennale (...)*".

L'art. 5 del predetto D. Lgs. 4 agosto 2016, n. 171 dispone che *"fino alla costituzione dell'elenco nazionale e degli elenchi regionali di cui, rispettivamente, agli articoli 1 e 3, si applicano, per il conferimento degli incarichi (...) di direttore amministrativo, di direttore sanitario (...) delle aziende sanitarie locali e delle aziende ospedaliere e degli altri enti del Servizio sanitario nazionale, e per la valutazione degli stessi, le procedure vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto. Nel caso in cui non è stato costituito l'elenco regionale, per il conferimento degli incarichi di direttore amministrativo, di direttore sanitario (...) le regioni attingono agli altri elenchi regionali già costituiti"*.

Nelle more della definizione dei suddetti criteri da parte della Conferenza Stato – Regioni, con DGR n. 1570 del 16 dicembre 2019 la Giunta regionale ha incaricato il dirigente della P.F. Risorse Umane e Formazione di indire gli avvisi finalizzati alla costituzione degli elenchi degli idonei al conferimento degli incarichi di Direttore Amministrativo e di Direttore Sanitario delle Aziende e degli Enti del SSR della Regione Marche. Con decreti n. 32 del 24/6/2020, come rettificato dal decreto n. 4 dell'8/2/2021, e n. 29 del 29/4/2020 sono stati approvati con validità biennale i primi elenchi regionali degli idonei al conferimento degli incarichi di Direttore Amministrativo e di Direttore Sanitario degli Enti del SSR, successivamente aggiornati con Decreto SRU n. 2 del 11/01/2023 e con Decreto SRU n. 3 del 11/01/2023, come modificato con Decreto SRU n. 8 del 09/02/2023, che quindi ad oggi hanno esaurito la loro efficacia.

In data 8 agosto 2022 è entrata in vigore la legge regionale n. 19, di riorganizzazione del Servizio Sanitario regionale.

Ai sensi dell'art. 29 commi 3 e 4 **"il direttore generale, nel rispetto dei requisiti e delle modalità previsti dalla normativa statale vigente, nomina il direttore amministrativo, il direttore sanitario (...) attingendo obbligatoriamente agli elenchi regionali di idonei, anche di altre regioni, appositamente costituiti.**

*L'inserimento negli elenchi di idonei alle funzioni di direttore amministrativo (...), in analogia a quanto previsto per il direttore sanitario dall'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997, n. 484 (...), è subordinato alla frequenza del corso di formazione programmato per il conferimento dell'incarico di direttore generale o del corso di formazione manageriale di cui all'articolo 7 del medesimo d.p.r. 484/1997 o di altro corso di formazione manageriale appositamente programmato"*.

Da ultimo, l'art. 29 comma 5 sancisce che *"nelle more dell'adozione dell'Accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano previsto dal comma 1 dell'articolo 3 del d.lgs. 171/2016, la Giunta regionale disciplina, nel rispetto del medesimo articolo, i contenuti degli avvisi pubblici finalizzati alla costituzione degli elenchi regionali di idonei e al loro aggiornamento"*.



## **DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE**

In relazione al requisito del limite anagrafico si precisa che, ai sensi dell'art. 8 bis del D.L. n. 75/2023, fino al 31 dicembre 2025 il limite di età per l'accesso agli elenchi regionali di direttore sanitario e amministrativo è elevato a sessantotto anni, e che fino al termine di validità degli elenchi pubblicati ai sensi della presente deliberazione, non si applicano i limiti anagrafici previsti dall'art. 3, comma 7, del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 502.

In applicazione dell'intervenuta nuova normativa sopracitata e sulla base di quanto previsto dall'art. 29 comma 5 della L.R. n. 19/2022, con la presente deliberazione si procede a definire i contenuti degli avvisi pubblici finalizzati alla costituzione degli elenchi regionali di idonei al conferimento degli incarichi di Direttore Amministrativo e di Direttore Sanitario degli Enti del SSR.

Si specifica che, in attuazione di quanto previsto dall'art. 3 comma 1 del D.lgs. 171/2016, cui l'art. 29 comma 5 della L.R. 19/2022 fa espresso richiamo, la selezione dei candidati verrà effettuata per titoli e colloquio da una commissione composta da n. 3 esperti di qualificate istituzioni scientifiche indipendenti che non si trovino in situazioni di conflitto d'interessi di comprovata professionalità e competenza nelle materie oggetto degli incarichi, di cui uno designato dalla Regione.

Si rinvia ad un successivo provvedimento della Giunta regionale la costituzione della commissione preposta alla valutazione dei candidati.

Tutto ciò premesso, con il presente atto si propone alla Giunta regionale di approvare gli schemi di avviso di selezione per la formazione degli elenchi regionali degli idonei al conferimento degli incarichi di Direttore Amministrativo e di Direttore Sanitario degli Enti del SSR, rispettivamente di cui agli Allegati A e B al presente atto.

Gli elenchi regionali degli idonei verranno aggiornati con cadenza biennale dalla pubblicazione sul sito istituzionale della Regione Marche.

Gli avvisi pubblici saranno pubblicati integralmente sul sito istituzionale della Regione Marche [www.regione.marche.it](http://www.regione.marche.it) nella sezione Amministrazione trasparente alla voce Bandi di concorso- Altri Avvisi di selezione pubblica e per estratto, compreso l'allegato, nel Bollettino Ufficiale della Regione Marche.

Si attesta, inoltre, che dalla presente deliberazione non deriva né può derivare un impegno di spesa a carico della Regione.

La sottoscritta, in relazione al presente provvedimento, dichiara, ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000, di non trovarsi in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/1990 e degli artt. 6 e 7 del DPR 62/2013 e della DGR 64/2014.

Il responsabile del procedimento  
Paola Maurizi

Documento informatico firmato digitalmente

**PARERE DEL DIRIGENTE DEL SETTORE RISORSE UMANE E FORMAZIONE**



## **DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE**

Il sottoscritto, considerata la motivazione espressa nell'atto, esprime parere favorevole sotto il profilo della legittimità e della regolarità tecnica della presente deliberazione.

Dichiara altresì che la presente deliberazione non necessita dell'attestazione di copertura finanziaria e ai sensi dell'art. 47 D.P.R. 445/2000, di non trovarsi in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/1990 e degli artt. 6 e 7 del D.P.R. 62/2013 e della DGR 64/2014.

Il dirigente di Settore

*Federica Franchini*

Documento informatico firmato digitalmente

## **PROPOSTA DEL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO SALUTE**

Il sottoscritto propone alla Giunta regionale l'adozione della presente deliberazione.

Dichiara, altresì, ai sensi dell'art. 47 D.P.R. 445/2000, di non trovarsi in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/1990 e degli artt. 6 e 7 del D.P.R. 62/2013 e della DGR 64/2014.

Per il direttore del Dipartimento

Il sostituto incaricato

*Filippo Masera*

Documento informatico firmato digitalmente

**FIRMATARI**

**ALLEGATI PARTE INTEGRANTE DELL'ATTO**

